

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6055

PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato ALTEA

Norme in materia di cremazione dei defunti

Presentata il 20 maggio 1999

ONOREVOLI COLLEGHI! - L'uso della cremazione dei defunti è una pratica in rapida diffusione in Italia perché un numero sempre crescente di persone manifesta apertamente la volontà che i propri resti non siano seppelliti, ma siano invece cremati. Si tratta certamente di una minoranza di persone, per il momento, ma il rispetto della loro volontà apre la strada alla presa di coscienza dell'opinione pubblica che pare finora abbastanza disinteressata all'argomento. Eppure sono numerose e fondate le ragioni che indurrebbero a promuovere ed incentivare la pratica della cremazione dei cadaveri. Non ultima quella di natura igienica. Basta pensare al fatto che i cimiteri, ormai inglobati nelle città dal tumultuoso e spesso disordinato sviluppo edilizio degli ultimi anni, soffrono tutti senza eccezione di problemi di spazio e che è comune vedere, ad esempio, bare ospitate in tombe altrui o accumulate in fosse comuni in attesa di dare alla salma una degna sepoltura. Appare perciò opportuno sgombrare il campo da resistenze di natura ideologica o religiosa maturando uno spirito laico che non viola e offende alcuna sensibilità, ma va anzi nella direzione del massimo rispetto della persona umana.

Il rito della cremazione risale alla notte dei tempi. Si trovano tracce concrete della sua diffusione nella civiltà etrusca, in quella ellenica, in quella romana. Continuò ad essere largamente praticato in Oriente mentre in Occidente, con l'avvento del Cristianesimo, scomparve per un lunghissimo periodo. In Europa, in particolare, la cremazione non era consuetudinaria, era praticata solamente per necessità, ad esempio nel caso di guerre o di pestilenze.

Alla fine dell'Ottocento la nascita e la rapida affermazione della civiltà industriale e il sorgere di nuove teorie filosofiche ad essa legate fecero tornare di attualità il problema

della cremazione e tanti intellettuali divennero strenui sostenitori ed attivi propagandisti di questa pratica.

Sono passati cento anni e l'idea cremazionista ha continuato a diffondersi in tutti gli strati sociali fra persone spesso estremamente diverse fra loro non potendosi perciò ascrivere a nessuna categoria sociale. Impossibile quindi disegnare l'*identikit* del cremazionista, ma certo alla base di questa convinzione vi è un certo numero di ragioni comuni. La principale è forse quella che sceglie la cremazione chi non sopporta l'idea che il proprio corpo si decomporrà orribilmente sotto terra, ma c'è anche chi preferisce non delegare a nessun altro, neanche ai parenti stretti, la decisione sulla sorte delle proprie spoglie mortali o chi più semplicemente pensa che sia la scelta più razionale. Allo stesso modo lo spirito di conservazione dell'individuo induce molti a non affrontare l'argomento nemmeno in via puramente ipotetica. Questo significa nascondere il problema della propria morte, vivere nell'illusione che essa sia lontana oppure tanto gentile da farci avere segni premonitori e quindi da darci il tempo di sistemare tutte le cose. Tuttavia, la determinazione del singolo individuo di far cremare il proprio corpo è strettamente dipendente dal tessuto sociale in cui egli vive. Per fare un esempio, in un Paese laico, progressista, liberale le condizioni per una scelta cremazionista sono molto più favorevoli rispetto alle zone dove la gente vive ancorata alle vecchie tradizioni ed è fortemente condizionata dall'influsso della chiesa cattolica, anche se questa sta rivedendo il proprio pensiero sulla cremazione ed ha affermato che essa non è contraria alla religione. Infatti, il codice di diritto canonico del 1983 consente la cremazione dichiarandola non contraria al dogma della Resurrezione. Questa differenza di opinioni legata

alla situazione sociale è facilmente riscontrabile nel nostro Paese, dove i cremazionisti sono ben presenti al nord, mentre nel meridione questa pratica resta ancora un'eccezione. Tuttavia, nei prossimi anni, l'inevitabile progresso dell'integrazione europea, i sempre più stretti contatti con nazioni come quelle che compongono la Scandinavia o la Gran Bretagna, dove la cremazione è largamente diffusa, determineranno anche qui in Italia un forte aumento di coloro che sono propensi a considerare la cremazione non più un'eccezione, ma la normalità.

La presente proposta di legge ripropone integralmente il testo elaborato dalla Federazione italiana per la cremazione ed ha il dono della semplicità e della facile lettura anche da parte di chi non abbia conoscenze giuridiche. L'aspetto più importante è quello previsto all'articolo 5, dove si ammette la possibilità che le ceneri, su richiesta scritta del *de cuius*, possano essere disperse o nella stessa area cimiteriale o all'esterno, nella natura, purché al di fuori dei centri abitati. È una norma che rappresenta un segno di grande rispetto per la persona e di grande civiltà. Si auspica pertanto la rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

1. Alle pratiche funerarie della cremazione, della inumazione e della tumulazione è riconosciuta pari dignità.

Art. 2

1. Nell'ambito di uno specifico piano regionale i Comuni o consorzi di Comuni aventi

una popolazione di almeno 200 mila abitanti devono installare un impianto crematorio entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nell'area dell'impianto crematorio devono essere predisposti una sala dolenti per la commemorazione del defunto e un giardino della rimembranza per la dispersione delle ceneri.

Art. 3

1. I cittadini, maggiori di età, che intendono scegliere la cremazione possono esprimere la loro volontà mediante disposizione testamentaria, oppure mediante dichiarazione di volontà di essere cremato, redatta in carta libera, datata, sottoscritta di proprio pugno e, se il soggetto non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, ad un'associazione riconosciuta, che abbia il fine statutario della cremazione dei cadaveri dei propri associati. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

2. La cremazione può, altresì, essere praticata su richiesta scritta di autorizzazione destinata al sindaco da parte del coniuge non separato legalmente, con verbale omologato dal tribunale o sentenza passata in giudicato, o di convivente della persona defunta o, in difetto, dal parente più prossimo individuato in base agli articoli 74 e seguenti del codice civile.

3. Per gli interdetti e i minorenni la manifestazione di volontà è espressa dai rispettivi rappresentanti legali.

4. La manifestazione di volontà è sempre revocabile.

Art. 4

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco del luogo ove è avvenuto il decesso, in base alla volontà espressa dal defunto o dalle persone indicate nell'articolo 3.

2. Per procedere alla cremazione è necessario il certificato in carta libera redatto dal medico curante o dall'ufficiale sanitario del Comune in cui è avvenuto il decesso, da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Nel caso di morte violenta o sospetta

occorre il nulla osta dell'autorità giudiziaria competente.

3. È consentita la cremazione dei cadaveri di persone decedute prima del 27 ottobre 1990 e per le salme non decomposte provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria in base a dichiarazione del coniuge, di persona convivente o dei parenti individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile. Nel caso in cui non vi sia volontà espressa dagli aventi diritto, il Comune può procedere d'ufficio alla cremazione delle salme non decomposte. Per la cremazione di resti completamente mineralizzati è sufficiente la richiesta degli aventi diritto.

4. Per le salme destinate alla cremazione devono essere esclusivamente usati feretri di materiale biodegradabile, autorizzato dal Ministero della sanità, a prescindere dalla distanza di percorso fra il luogo del decesso e quello dell'impianto crematorio.

Art. 5

1. Le ceneri possono essere conservate dentro un'urna all'interno del cimitero oppure disperse, se ciò è stabilito con dichiarazione scritta dal *de cuius*. Le urne cinerarie possono essere conservate in colombari o in aree date in concessione a privati o a enti con personalità giuridica oppure, se in materiale biodegradabile, anche sepolte in appositi spazi del terreno dell'area cimiteriale.

2. Le ceneri possono essere depositate nel cinerario comune sito nell'area cimiteriale. Nel cinerario comune sono altresì raccolte e conservate in perpetuo le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme quando i familiari non abbiano provveduto ad altra destinazione dei resti mortali e dei residui delle cremazioni.

3. La dispersione delle ceneri in natura può avvenire secondo le modalità previste dal *de cuius*, sia in un apposito spazio all'interno del cimitero, sia all'esterno in qualunque luogo, purché al di fuori dei centri abitati e delle aree di viabilità e nel rispetto delle norme igieniche e sanitarie, nonché previa autorizzazione, rilasciata gratuitamente, dal Comune interessato.

4. La dispersione in natura si attua mediante consegna dell'urna contenente le ceneri alla persona nominata affidataria in base alla

volontà del *de cuius*, che aveva espressamente richiesto la dispersione delle proprie ceneri.

5. Chi disperde le ceneri di un cadavere senza averne titolo o in modo difforme da quanto stabilito dal *de cuius* e dalle disposizioni della presente legge è punito con la pena della reclusione da tre mesi a tre anni o della multa da lire 10 milioni a lire 30 milioni.

6. All'articolo 411, primo comma, del codice penale, le parole: "o disperde" sono soppresse.

Art. 6

1. È vietata l'imposizione da parte del Comune di una tassa di ingresso nell'area cimiteriale di una salma destinata alla cremazione.

2. La cremazione è un servizio pubblico gratuito.

3. Il costo, fissato in tariffa da un decreto ministeriale, è sempre pagato dal Comune di residenza del defunto, indipendentemente dal luogo ove è effettuata la cremazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 7

1. Chiunque dà ai funerali un'esecuzione diversa da quella espressa dal defunto con testamento o con dichiarazione scritta di volontà rilasciata ad un'associazione per la cremazione, oppure in contrasto con quanto stabilito da sentenze dell'autorità giudiziaria, sempre che la volontà o la sentenza siano a sua conoscenza, è punito con la pena di tre mesi di arresto e di lire 1 milione di ammenda.

Art. 8

1. Gli articoli 78, 79, 80 e 81 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.